



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2213/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2532/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2532/TFNSVE/2025-2026, 2532 - Ricorso proposto dalla società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959 (935715) contro la PRATO CALCIO A CINQUE matricola federale (79360), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARANGON ALESSIO (5363213)

Preso atto dell'orientamento, già in precedenza affermato, fondato sul presupposto della diversità tra l'attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11, con l'ovvia conseguenza che laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), il ricorso deve essere rigettato.

Difatti, si ritiene necessario il requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio. Considerato che nel caso di specie il calciatore MARANGON ALESSIO ha svolto la fase di formazione presso la società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959 che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società PRATO CALCIO A CINQUE che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, va da sé che in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

premio di formazione tecnica avanzata dalla società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai